

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE**  
**"WELCOME ENERGY - FINANZIAMENTO FOTOVOLTAICO"**

L'anno 2010 il giorno 29 del mese di Novembre in Perugia

fra

La BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3 Cap. Soc. Euro 4.502.410.157,20 - Ris. Euro 12.087.327.795,73 alla data del 06/05/2010 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: ●●●●●●●● www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Filiale di Centro PMI 1 (di seguito denominata "Banca"), rappresentata in persona del [redacted] ([redacted]) nella sua qualità di legittimo rappresentante in forza di procura speciale del 15/02/2010 registrata a Siena il 18/02/2010 al numero 473 (atto notaio Alfredo Mandarinì), che agisce in nome e per conto della Banca

e

la Ditta [redacted] (di seguito denominata Parte finanziata) con sede in [redacted], iscritta al Registro delle Imprese di Perugia, n. iscrizione PG 152038, Codice fiscale / partita IVA [redacted], capitale sociale Euro 371.815,56 versato, rappresentata nella persona del [redacted] ([redacted]) nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione;

**PREMESSO CHE**

1. Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto col Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il 19/02/2007 il Decreto Ministeriale (DM), previsto all'art. 7 comma 1 del D.Lgs 29/12/2003 n° 387, che definisce i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;
2. Attraverso tale decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007 ed entrato in vigore a decorrere dal 24 febbraio (giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), sono stati definiti i nuovi criteri e le nuove modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici;
3. la Parte finanziata, sulla base di quanto precedentemente citato, intende porre in essere gli interventi necessari alla realizzazione di un impianto fotovoltaico che abbia tutti i requisiti previsti dalle norme per poter beneficiare degli incentivi stanziati;
4. la Parte finanziata è venuta a conoscenza del finanziamento denominato "Welcome Energy: Finziamo fotovoltaico", offerto dalla Banca e indirizzato a favorire gli intendimenti sopra menzionati;
5. con il finanziamento a medio/lungo termine "Welcome Energy: Finziamo il fotovoltaico" la Banca consente all'azienda che lo richiama, avente i requisiti previsti dal citato DM 19/02/2007 e che intenda presentare la domanda per beneficiare delle tariffe incentivanti previste dallo stesso decreto, di realizzare l'investimento programmato sostenendo le relative spese in un arco temporale pre-definito;
6. la Banca si è dichiarata disponibile a concedere il richiesto finanziamento "Welcome Energy: Finziamo il fotovoltaico" da destinare allo scopo di cui sopra;

con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1**

**Scopo, modalità di concessione e di utilizzo del finanziamento - Termini e modalità di rimborso**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. La Banca concede alla parte finanziata, che accetta, un finanziamento dell'importo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per gli scopi previsti nelle premesse.
3. Il finanziamento è strutturato in due successivi periodi di diversa durata: il primo è connesso alla realizzazione dell'investimento ed alla effettuazione delle relative spese, il secondo al rientro dell'esposizione complessivamente raggiunta.

*[Handwritten signature]*  
Sportelli Perugia  
LAFREEDOM  
Società Cooperativa a  
R.l. P.00001622120548

4. Il finanziamento dovrà essere utilizzato in uno o più tiraggi e fino all'importo del fido concesso; le somme via via erogate sono da considerare indisponibili per la Parte finanziata in quanto esclusivamente destinate al pagamento delle spese connesse alla realizzazione dell'investimento in un impianto fotovoltaico.
5. L'erogazione del finanziamento avverrà nel corso del primo periodo e dunque successivamente alla data di stipula del presente atto, via via che verranno presentate dalla Società alla Banca le fatture di spesa (in originale) intestate alla Parte finanziata stessa e connesse alla realizzazione dell'investimento, con accredito sul conto corrente intestato alla Parte finanziata aperto presso la Banca, in data e con valuta pari a quella di scadenza delle suddette fatture, così come indicato nelle fatture stesse; tali fatture, relative alle spese agevolabili ai sensi del citato DM 19/02/2007 e rientranti tra quelle ritenute ammissibili dalla Banca, verranno pagate presso le casse della Banca stessa tramite bonifico bancario a favore dell'emittente fattura, con data e valuta pari a quella di scadenza della fattura stessa.
6. Contestualmente con ciascuna erogazione la Parte finanziata provvederà a rilasciare alla Banca una dichiarazione attestante la percezione della somma erogata, di cui verrà data quietanza.
7. La durata complessiva del finanziamento è fissata in anni 10, più la frazione del semestre di erogazione.
8. La parte finanziata si obbliga a rimborsare la somma finanziata mediante pagamento:
  - di n. 1 rata per il periodo di preammortamento derivante dalla frazione del semestre solare intercorrente dalla data di erogazione della somma finanziata fino al 31/12/2010;
  - di n. 20 rate semestrali per il periodo di ammortamento, comprensive di quota capitale e di quota interessi.
9. Tutte le rate, sia di preammortamento che di ammortamento, dovranno essere pagate presso le casse della Banca alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, con inizio il 1° gennaio od il 1° luglio immediatamente successivo alla data in cui avviene il primo utilizzo della somma finanziata.
10. Immediatamente dopo il termine del periodo di utilizzo (fase di spesa), verrà sottoscritto dalle parti l'atto di erogazione e quietanza finale (atto di ricognizione finale) contenente il riconoscimento globale di debito complessivamente raggiunto, importo che andrà in ammortamento nel periodo successivo in base al piano di rientro prescelto. All'atto di ricognizione verrà allegato il piano di ammortamento, debitamente firmato dai componenti, dove saranno evidenziate le quote capitale comprese nelle singole semestralità di ammortamento e da rimborsare gradualmente nel periodo di tempo convenuto. Dallo stesso piano di ammortamento risulterà anche il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre a seguito dell'ammortamento. Le suddette rate comprenderanno oltre la quota capitale rispettivamente indicata nel piano di ammortamento, gli interessi calcolati al tasso, con le modalità e secondo i criteri di adeguamento dello stesso indicati al successivo art. 2 del presente contratto.  
L'importo di ciascuna delle dette rate risulterà dagli avvisi relativi alle singole scadenze.

## **ART. 2**

### **Tasso di interesse - Modalità di calcolo degli interessi - Interessi di mora**

1. Le Parti contraenti convengono di applicare al finanziamento "Welcome Energy: Finanziamo il fotovoltaico" il tasso di interesse attualmente determinato nella misura del 3,630%, salvo il diverso interesse che sarà stabilito nell'atto di erogazione e quietanza finale. Lo stesso risulterà:
  - a. In caso di applicazione di tasso fisso, dalla somma delle seguenti componenti:
    - Tasso parametro fisso dato dal tasso IRS Euro lettera di periodo rilevato l'ultimo giorno bancario lavorativo del mese precedente la data di stipula dell'atto di erogazione e quietanza finale, come risulta dai dati pubblicati dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" o da altro quotidiano finanziario equipollente;
    - spread del 2,600% p.a.;
  - b. In caso di applicazione di tasso variabile, dalla somma delle due seguenti componenti:
    - Tasso parametro variabile dato dal tasso ufficiale Euribor/360 (European Interbank Offered Rate) a 6 mesi lettera, rilevato il quarto giorno lavorativo bancario precedente la data di inizio di ciascun periodo di riferimento (semestre solare), come risulta dai dati pubblicati dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" o da altro quotidiano finanziario equipollente;
    - spread del 2,600% p.a.;Qualora i dati concernenti il tasso EURIBOR non venissero come sopra pubblicati nel giorno di rilevazione previsto, sarà preso a base con le stesse modalità il valore dell'EUR LIBOR a 6 mesi rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" o da altro quotidiano equipollente o dalla pagina Reuters-LIBOR01 pubblicata a cura della British Bankers Association.

Per il periodo di utilizzo il tasso di interesse da applicare agli importi effettivamente erogati viene attualmente determinato nella misura del 3,63 % nominale annuo. Detto tasso sarà indicizzato alle variazioni dell'EURIBOR 6 mesi tasso 360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la decorrenza di ciascun semestre solare. Il tasso risultante dall'applicazione del detto parametro sarà maggiorato di punti anni 2,600 %.

2. Le parti convengono che il piano di ammortamento verrà consegnato alla Parte finanziata dalla Banca al momento della sottoscrizione dell'atto di ricognizione del debito, allegato allo stesso e sviluppato in base alla durata complessiva del finanziamento prevista al comma 7 dell'art. 1 ed al tasso di interesse nominale annuo di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
3. La Banca mutuante è sin d'ora autorizzata dalla Parte finanziata ad effettuare, senza obbligo di preavviso, tutti i calcoli e gli adeguamenti dei tassi di interesse da applicare al finanziamento sulla base di quanto precedentemente stabilito.
4. La modalità di calcolo degli interessi è quella dei giorni effettivi/365 (civile/civile).
5. Resta espressamente convenuto che qualora la Parte finanziata non provvedesse puntualmente, secondo quanto stabilito nel presente contratto ed entro i termini dallo stesso previsti ai commi 7 ed 8 del precedente art. 1, al rimborso del finanziamento ed al totale pagamento delle rate alle rispettive scadenze, si produrrà di pieno diritto, a favore della Banca, oltre che la maturazione di interessi di mora, a carico della Parte finanziata, nella misura di 0,27 punti percentuali in più del tasso di interesse contrattuale, con decorrenza dal giorno della scadenza fino a quello dell' effettivo pagamento da parte della Parte finanziata stessa, anche la facoltà alla Banca stessa di dichiarare la Parte finanziata immediatamente decaduta dal beneficio del termine per le rate non scadute e quindi il diritto di esigere il pagamento di tutto il suo credito senza necessità per la medesima di provvedere alla costituzione in mora, nonché il diritto di agire in qualsiasi sede per ottenere il pagamento del proprio credito.  
Su tali interessi non è ammessa la capitalizzazione periodica.

### ART. 3

#### Condizioni di erogazione del finanziamento - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni

1. La Banca, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a mettere a disposizione la somma di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) alla Parte finanziata nel corso del periodo di spesa prescelto.
2. La Parte finanziata dà sin da ora mandato alla Banca affinché, a fronte di ciascuna richiesta di erogazione avanzata:
  - provveda al versamento delle somme, al netto degli importi trattenuti dalla Banca ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 9.2, sul conto corrente a Lei intestato n. 5138/73 acceso presso la Filiale/Agenzia di Castel del Piano codice Abi 1030, CAB 03073 della medesima Banca;
  - utilizzi contestualmente tali somme per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario delle fatture di spesa a suo carico presentate, inerenti la realizzazione dell'investimento.
3. La Parte finanziata esonera pertanto sin d'ora la Banca da ogni responsabilità circa l'erogazione o le erogazioni in più tranches del finanziamento e l'esecuzione del mandato irrevocabile, effettuati con le modalità di cui al presente articolo.
4. La Parte finanziata dichiara che le obbligazioni tutte col presente atto da essa assunte si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per i propri aventi causa e successori, ancorchè a titolo particolare.

### Art. 4

#### Cancellazione, riduzione e rinuncia dei privilegi e delle garanzie da parte della Banca

I privilegi e le garanzie costituiti a fronte del presente contratto resteranno fermi e validi fino alla totale estinzione del debito in qualunque momento essa avvenga, e comunque fino a che la Banca non vi rinunci espressamente in tutto o in parte, o non dia il suo assenso per la loro cancellazione o riduzione.

### Art. 5

#### Obblighi assunti dalla Parte finanziata

La parte finanziata si impegna a:

- inoltrare al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a. la richiesta di concessione della tariffa incentivante notificandone copia alla Banca;
- notificare alla Banca copia della comunicazione, da parte del GSE, del riconoscimento della tariffa stessa;
- notificare al GSE la cessione alla Banca dei crediti derivanti dall'assegnazione delle tariffe incentivanti.

Per tutta la durata del presente contratto la parte finanziata assume inoltre i seguenti obblighi:

- notificare immediatamente alla Banca ogni evento di carattere tecnico, amministrativo o giuridico che possa modificare sostanzialmente, in senso negativo, la situazione patrimoniale, giuridica, economica o finanziaria della parte finanziata, rispetto a quella risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di erogazione o che possa pregiudicarne la capacità produttiva;
- fornire entro 15 giorni dalla richiesta della Banca, le informazioni e la documentazione attinente alle proprie condizioni patrimoniali ed economiche, anche in conformità a quanto previsto dalle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza in applicazione della normativa pro-tempore vigente;
- non vendere, senza aver prima informato la Banca, immobili o altri beni o diritti di valore economico rilevante in rapporto alla situazione economico-patrimoniale della parte finanziata, ad esclusione di quanto

Asporti Perugia  
 LA FREDDA  
 Società Cooperativa  
 PIAZZA S. ANTONIO 1622 120549

attiene all'attività corrente (ricomprendendosi in quest'ultima la cessione di magazzino anche per partite di rilevante entità);

- non concedere garanzie reali su propri beni - che abbiano un valore rilevante in rapporto alla complessiva situazione patrimoniale della parte finanziata - per finanziamenti ed affidamenti in genere accordati da banche e/o da altri enti finanziatori se non con il previo consenso della Banca;
- sottoscrivere una polizza danni (All - Risk) con una Società di Assicurazioni di gradimento della Banca per i danni materiali e diretti causati all'impianto fotovoltaico da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

#### **Art. 6**

##### **Estinzione anticipata**

1. La Banca potrà concedere, su richiesta della Parte finanziata, l'estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento. In caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata del finanziamento, nel rispetto della normativa vigente, la Parte finanziata corrisponderà alla Banca un compenso omnicomprensivo pari allo 1,00% applicato sul debito residuo in linea capitale rimborsato anticipatamente, oltre eventuali oneri accessori.
2. L'estinzione anticipata totale dovrà avvenire in ogni caso a condizione che ne sia fatta richiesta scritta con un preavviso di almeno 60 giorni e purchè la Parte finanziata abbia già ottenuto l'erogazione del finanziamento stesso.
3. Unitamente al capitale, dovranno essere corrisposti gli interessi maturati sul capitale anticipatamente restituito dall'ultima scadenza rateale fino al giorno della restituzione, calcolati al tasso di interesse applicato alla rata immediatamente precedente alla data della restituzione stessa.
4. Quanto sopra sarà applicato anche nei casi in cui, per inadempienze al contratto, la Banca si trovi in diritto di pretendere l'immediato rimborso dei suoi crediti, comprensivo di capitale, interessi, anche di mora, spese e quant'altro dovuto.

#### **Art. 7**

##### **Decadenza del beneficio del termine - Clausola risolutiva espressa - Effetti della risoluzione del contratto**

1. Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all' art.1186 cod. civ. - ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell'Impresa, così come il fatto che la Parte finanziata protesti, ovvero sia sottoposta a procedimenti conservativi o esecutivi, ovvero nei suoi/loro confronti vengano iscritte ipoteche giudiziali, o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, finanziaria od economica - costituisce causa di decadenza dal beneficio del termine.
2. La Banca, inoltre, avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell' art. 1456 cod. civ., qualora:
  - a) la Parte finanziata non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso;
  - b) la Parte finanziata non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto;
  - c) la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere;
  - d) la Parte finanziata non destini il finanziamento agli scopi per cui e' stato concesso;
  - e) la Parte finanziata cessi la propria attività.
3. Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione del contratto, la Banca avrà il diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi anche di mora nella misura indicata al 5° comma dell'art. 2 ed accessori tutti e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità sia nei confronti della Parte finanziata nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni. Restano ferme, in ogni caso tutte le garanzie reali e/o personali prestate dalla Parte finanziata , sia se costituite con il presente atto sia se successivamente acquisite.

#### **Art. 8**

##### **Imputazione dei pagamenti**

Salvo diversa determinazione della Banca, qualsiasi versamento effettuato dalla Parte finanziata verrà imputato innanzi tutto al rimborso delle spese ed accessori, poi al pagamento di eventuali interessi di mora e, infine, al rimborso del capitale.

#### **Art. 9**

##### **Spese - trattamento tributario**

1. Tutte le spese e gli oneri, anche di carattere fiscale, inerenti e conseguenti al presente contratto sono ad esclusivo carico della Parte finanziata .
2. Il presente finanziamento rientra fra quelli previsti dalle norme statutarie della Banca ed al medesimo sono applicabili le disposizioni previste dal D.P.R. 29.9.1973, n. 601. La Parte finanziata corrisponde, assumendone l'onere, alla Banca l'importo dell'imposta sostitutiva previsto dal D.P.R. suddetto ed autorizza sin da ora la Banca stessa ad applicare e trattenere tale imposta sostitutiva dall'importo del finanziamento.

3. In applicazione del D.L. n. 168 del 12.7.2004, convertito con Legge n. 191 del 30.7.2004, la Parte finanziata dichiara sotto la propria responsabilità che il mutuo non è destinato all'acquisto / ristrutturazione / costruzione di immobile di qualsiasi natura.

#### Art. 10

##### Specifica degli oneri e condizioni – Trasparenza Bancaria - Arbitro Bancario Finanziario

1. A seguito della conclusione del presente contratto, la Parte finanziata accetta di corrispondere alla Banca:
- una commissione di istruttoria ammontante ad Euro 500,00, per la quale autorizza sin d'ora la Banca a trattenere tale importo dall'ammontare complessivo del finanziamento;
  - una commissione di gestione ammontante ad Euro 1.250,00 per i servizi aggiuntivi offerti dalla Banca stessa e precedentemente enunciati, commissione che la Banca è autorizzata sin d'ora a percepire con separata imputazione dall'importo effettivamente erogato.
2. La Parte finanziata prende atto che il Tasso Annuo Effettivo Globale, ovvero il costo totale dell'operazione a suo carico, espresso in percentuale annua del finanziamento, è dello 3,81%.

La Parte mutuataria prende inoltre atto che, nell'attualità, il valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse preso in considerazione nel presente contratto per il periodo a tasso variabile rilevato il 25/06/2010 è il seguente:

- Euribor 6 mesi tasso 360 = 1,030.
- Tasso IRS euro lettera a 10 anni rilevato il 1/11/2010 = 2,79

3. Una copia del presente contratto viene ora consegnata, mentre la copia registrata a cura della Filiale della Banca sarà successivamente consegnata, dopo la registrazione, alla medesima Parte finanziata, la quale dichiara con ciò adempiuto a quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 385/1993 e delle vigenti disposizioni in materia di Vigilanza.

La parte finanziata dichiara, altresì, di aver preso visione del Foglio Informativo relativo al presente finanziamento

4. La Parte finanziata medesima riconosce che saranno a suo carico le commissioni e spese per ognuno dei seguenti servizi accessori, richiesti durante la vita dell'operazione, secondo le misure di seguito indicate:

- proroghe e riduzioni di ammortamento	€	104,00
- subingressi nel finanziamento	€	78,00
- spese per conteggio debito residuo	€	26,00
(importo non percepito in caso di effettiva estinzione entro la scadenza della rata in corso al momento della richiesta)		
- spese certificazione di interessi	€	8,00
- duplicato di quietanza	€	8,00
- spese certificazione di sussistenza del credito	€	52,00
- spese copia piano di ammortamento	€	6,00
- spese amministrative invio rata	€	2,50
- invio comunicazioni		esente
- spese per invio lettera sollecito	€	5,00

5. La Banca attesta, altresì, e la parte mutuataria approva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa regolamentare in materia di trasparenza, che la quantificazione dei costi addebitati quale corrispettivo delle comunicazioni periodiche non è superiore alle spese sostenute per il loro invio.

La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche di cui al presente articolo mediante 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di 30 giorni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

La modifica si intende approvata ove la parte mutuataria non receda dal contratto entro 60 giorni senza penalità e senza spese di chiusura e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

6. La parte mutuataria dichiara di accettare e di approvare espressamente quanto sopra, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative alla normativa sulla trasparenza (art. 117 T.U.B.) e dell'art. 1341 c.c..

La parte mutuataria dichiara di voler ricevere le comunicazioni periodiche di cui al presente articolo:

a mezzo posta

7. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa (via Aldo Moro n.11/13 - 53100 Siena) e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Arbitro bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione delle controversie ai sensi dell'art.128 bis del D.Lgs.385/1993 (Testo Unico Bancario), seguendo le modalità indicate nell'apposita "Guida pratica ABF"

Trasporti Perugia  
LAFREEDOM  
Società Cooperativa  
P. 0732222120548  
Maurizio Lucciani



----- DIVISA = EURO -----  
CREDITI\* MUTUI - VISUALIZZAZIONE PIANI DI AMMORTAMENTO

1144

UTOD PROVVISORIO

41883189/50

RATICA ISTRUTTORIA: 63876910/82

FORMA TECNICA: 605 FINANZ.TI ORDINARI - RATE SEM.LI FINE MESE - 365/365

IMPORTO ORIGINARIO: 250.000,00 DURATA DELL'AMMORTAMENTO: 120 MESI

MOD. AMMORTAMENTO: 88 FRANCESE- T.V. NOMINALE - 1^RATA AMMORT.TASSO DA PARA

TIPO AMMORTAMENTO: 2 FRANCESE (CAP = RATA F(CAP.ORIGIN) - INT F(DEB.RES))

VALORI ORIGINARI EURO: 250.000,00

DATA DATA SCAD. QUOTA CAPITALE CAPITALE RESID.

DATA	DATA SCAD.	QUOTA CAPITALE	CAPITALE RESID.
1	30.06.2011	10480,08	239519,92
2	31.12.2011	10670,29	228849,63
3	30.06.2012	10863,96	217985,67
4	31.12.2012	11061,14	206924,53
5	30.06.2013	11261,90	195662,63
6	31.12.2013	11466,30	184196,33
7	30.06.2014	11674,42	172521,91
8	31.12.2014	11886,31	160635,60
9	30.06.2015	12102,04	148533,56
10	31.12.2015	12321,70	136211,86
11	30.06.2016	12545,33	123666,53
12	31.12.2016	12773,03	110893,50
13	30.06.2017	13004,86	97888,64
14	31.12.2017	13240,90	84647,74
15	30.06.2018	13481,22	71166,52
16	31.12.2018	13725,91	57440,61
17	30.06.2019	13975,03	43465,58
18	31.12.2019	14228,68	29236,90
19	30.06.2020	14486,93	14749,97
20	31.12.2020	14749,97	0,00

[REDACTED]  
Società Cooperativa  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

CENTRO PAI DI PERUGIA  
[Signature]

WELCOME ENERGY

ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA FINALE

L'anno 2012 il giorno 11 del mese di dicembre in Perugia  
fra

la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3 Cap. Soc. Euro 7.484.508.171,08 - Ris. Euro 1.865.533.787,93 alla data del 08/05/2012 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Filiale di C.PMI PERUGIA (di seguito denominata "Banca"), rappresentata in persona del Sig. Baldelli Giulio, nato a Spoleto il 29/07/1967, nella sua qualità di legittimo rappresentante in forza di procura rilasciata dal Notaio Mario Zanchi di Siena in data 06/10/2011, rep. n. 30703/14197, registrata a Siena il 06/10/2011 al n. 5969 serie 1T, che agisce in nome e per conto della Banca

e

la Società [redacted] (di seguito denominata Parte finanziata) con sede in Perugia (PG), [redacted] iscritta al Registro delle Imprese di Perugia, n. iscrizione di Perugia 152038, Codice fiscale / partita IVA [redacted], capitale sociale Euro 301.626,00 versato, rappresentata nella persona del Sig. [redacted], [redacted], nella sua qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione** in forza della delibera del CdA del 26/10/2012;

PREMESSO CHE

- La Banca ha stipulato con la Parte finanziata, in data 29/11/2010, un contratto di finanziamento a medio/lungo termine denominato "Welcome Energy: Finanziamento il fotovoltaico", di Euro 250.000,00, al tasso di interesse del 3,630% nominale annuo;
- Tale contratto prevedeva un periodo di utilizzo della durata di 6 mesi, necessario alla Parte finanziata per la realizzazione dell'investimento, ed un successivo periodo di ammortamento, a quota capitale crescente, della durata di 10 anni (9 anni e 6 mesi);
- E' stata effettuata una erogazione parziale del finanziamento, regolato dalle norme previste nel sopra menzionato contratto di finanziamento, per un importo di Euro 250.000,00;
- A fronte della suddetta erogazione parziale è stata sottoscritta dalla Parte finanziata apposita Dichiarazione di utilizzo, con la quale è stata data quietanza;
- La Parte finanziata ha dichiarato di aver concluso l'investimento, e chiede pertanto di porre in ammortamento la somma di Euro 250.000,00;
- la Banca ha accolto tale richiesta e pertanto le parti contraenti convengono di stipulare il presente atto di erogazione e quietanza finale in ammortamento per il predetto importo di Euro 250.000,00;
- le parti contraenti convengono di stabilire la durata dell'ammortamento dell'operazione in **anni 8** anziché in **anni 10** come previsto nel contratto di finanziamento;
- le parti contraenti confermano l'applicazione al finanziamento "Welcome Energy" del tasso così come stabilito nel contratto di finanziamento stesso, e nel prosieguo dettagliato;
- le altre condizioni alle quali era stata subordinata l'erogazione del presente finanziamento sono state adempiute.

PERCIO'

volendo ora procedere alla definizione del finanziamento "Welcome Energy", previa ratifica ed approvazione della narrativa che precede

LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. Le parti contraenti di comune accordo, per quanto espresso in premessa, convengono di porre in ammortamento l'importo di Euro 250.000,00.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
C.PMI PERUGIA  
TRASBENT PERUGIA LA FIDUCIARIA S.C.A.R.L.  
[Handwritten signatures and stamps]



2. A modifica di quanto indicato nel contratto di finanziamento, le parti contraenti convengono in via definitiva di applicare al presente finanziamento un **tasso variabile** del **3,528%**, salvo l'adeguamento del detto tasso come indicato nel contratto di finanziamento stesso e riepilogato nel prosieguo.
3. In relazione a quanto sopra la Parte finanziata provvederà a rimborsare la somma mutuata in **anni 8 mediante pagamento di complessive n. 16 rate semestrali** comprensive di quota capitale crescente ed interessi scadenti il 31 dicembre ed il 30 giugno di ogni anno, **con scadenza prima rata il 30/06/2013**, decorrendo l'ammortamento del finanziamento **dal 1° gennaio p.v.**
4. La Parte finanziata provvederà inoltre a corrispondere alla Banca gli interessi nella suddetta misura del 3,528%, decorrenti dalla data odierna alla data del **31/12/2012**.
5. Il tasso di interesse, secondo quanto previsto dall'art. n. 2 del contratto di finanziamento, sarà determinato, aggiungendo ad una **componente fissa** che viene stabilita in via definitiva nella **misura di 2,60 punti annui**, una componente variabile semestrale corrispondente all'EURIBOR 6 mesi tasso 360, rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo gennaio, per la rata scadente il 30 giugno immediatamente successivo, e rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo luglio, per la rata scadente il 31 dicembre immediatamente successivo. Qualora i dati concernenti il tasso EURIBOR non venissero come sopra pubblicati nel giorno di rilevazione previsto, sarà preso a base con le stesse modalità il valore dell'EUR LIBOR a 6 mesi rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" o da altro quotidiano equipollente o dalla pagina Reuters-LIBOR01 pubblicata a cura della British Bankers Association.
6. Il tasso stesso verrà a risultare per tutta la durata del periodo di ammortamento in misura corrispondente a quella derivante dalle componenti indicate e varierà semestre per semestre in funzione del citato parametro.
7. Si allega al presente atto sotto la lettera " A ", omessane la lettura per espressa, concorde volontà dei comparenti, una tabella debitamente firmata dai comparenti stessi, nella quale sono evidenziate le quote del capitale stesso, comprese nelle singole semestralità di ammortamento e da rimborsare gradualmente nel periodo di tempo convenuto. Dalla stessa tabella risulta anche il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre a seguito dell'ammortamento. Le suddette rate semestrali comprenderanno oltre alla quota di capitale rispettivamente indicato nella tabella allegata gli interessi al tasso variabile secondo i criteri di adeguamento dello stesso come sopra previsto. L'importo di ciascuna delle dette rate semestrali risulterà dalle quietanze relative alle singole scadenze.
8. La Parte finanziata prende atto che il **Tasso Annuo Effettivo globale (TAEG)**, ovvero il costo totale dell'operazione a suo carico, espresso in percentuale annua del finanziamento, già indicato nel contratto nella misura del **3,810%**, viene ora a determinarsi nel **4,67%**.
9. La Parte finanziata prende inoltre atto che, nell'attualità, il valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse, preso in considerazione nel presente contratto per il caso di regolamento a tasso variabile, rilevato il **26/06/2012** è il seguente:  
**Euribor 6 mesi tasso 360 = 0,928.**
10. Una copia del presente contratto viene ora consegnata, mentre la copia registrata a cura della Filiale della Banca sarà successivamente consegnata, dopo la registrazione, alla medesima parte finanziata, la quale dichiara con ciò adempiuto a quanto disposto dall'art. 117 del D. Lgs. 385/1993 e delle vigenti disposizioni in materia di Vigilanza.

La parte finanziata dichiara, altresì, di aver preso visione del Foglio Informativo relativo al presente finanziamento.

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca il cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca stessa (via Aldo Moro n.11/13 - 53100 Siena) e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione delle controversie ai sensi dell'art. 128 bis del D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), seguendo le modalità indicate nell'apposita "Guida pratica all'ABF" reperibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), presso la propria Filiale della Banca, oppure sul sito [www.mps.it](http://www.mps.it).

La parte finanziata dichiara inoltre di avere scelto quale modalità di invio delle comunicazioni periodiche:

- l'invio cartaceo al seguente indirizzo: via A. Migliorati cap 06132 Perugia (PG)

11. La Parte finanziata dichiara, altresì, che la Banca ha consegnato il "Documento di Sintesi" recante le più significative condizioni contrattuali ed economiche del presente finanziamento, e che tale documento essa Parte finanziata ha sottoscritto per ricevuta in data odierna.
12. Il presente atto beneficia delle agevolazioni ed esenzioni fiscali previste dal D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche.

18 In relazione all'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:

- Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128- bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), presso le filiali della Banca oppure sul sito [www.mps.it](http://www.mps.it) (Attivabile solo dal cliente);
- Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore BancarioFinanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), presso le filiali della Banca oppure sul sito [www.mps.it](http://www.mps.it).

Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito presso organismi diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia, purché precipuamente specializzati in materia Bancaria/Finanziaria. Eventuali ulteriori diversi organismi potranno essere aditi purché graditi a entrambe le parti.

[Redacted signature]

(La Parte finanziata )

[Redacted address]

(indirizzo)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
Centro PMI RERUGIA

[Handwritten signature]

(La Banca)

La parte finanziata attesta di avere ricevuto un esemplare del contratto ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza bancaria.

[Redacted signature]

(Parte finanziata)

7521 11.12.2012 0 MSPR INT2 529224  
INTERROGAZIONE AL 11.12.2012 11:02:21

----- DIVISA = EURO -----  
CREDITI\* MUTUI - VISUALIZZAZIONE PIANI DI AMMORTAMENTO

A CREDITO "A"

MUTUO PROVVISORIO

741635695/79

PRATICA ISTRUTTORIA: 63876910/82

FORMA TECNICA: 605 FINANZ.TI ORDINARI - RATE SEM.LI FINE MESE - 365/365

IMPORTO ORIGINARIO: 250.000,00 DURATA DELL'AMMORTAMENTO: 96 MESI

MOD. AMMORTAMENTO: 88 FRANCESE- T.V. NOMINALE - 1^RATA AMMORT.TASSO DA PARA

TIPO AMMORTAMENTO: 2 FRANCESE (CAP = RATA F(CAP.ORIGIN) - INT F(DEB.RES))

ORIGINARI EURO: 250.000,00

RATA DATA SCAD. QUOTA CAPITALE CAPITALE RESID.

RATA	DATA SCAD.	QUOTA CAPITALE	CAPITALE RESID.
1	30.06.2013	13660,10	236339,90
2	31.12.2013	13901,06	222438,84
3	30.06.2014	14146,28	208292,56
4	31.12.2014	14395,82	193896,74
5	30.06.2015	14649,76	179246,98
6	31.12.2015	14908,18	164338,80
7	30.06.2016	15171,16	149167,64
8	31.12.2016	15438,78	133728,86
9	30.06.2017	15711,12	118017,74
10	31.12.2017	15988,27	102029,47
11	30.06.2018	16270,30	85759,17
12	31.12.2018	16557,31	69201,86
13	30.06.2019	16849,38	52352,48
14	31.12.2019	17146,60	35205,88
15	30.06.2020	17449,07	17756,81
16	31.12.2020	17756,81	0,00

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
Centro PMI PERUGIA